MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Art. 4-bis

Non sono soggetti a provvedimenti di rilascio quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili e' tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali che ne prescrive l'inamovibilita' da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. 2. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario

Versione in vigore dal 8 febbraio 1987, non più in vigore dal 11 gennaio 2000 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Estremi	Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-contratti-di-locazione-di-immobili-832-1986/art-4-bis/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it